

Annuario delle assicurazioni sociali

Compendio annuale

Contributi
Rendite
Lacune
Fatti
Prestazioni

2014

1. Il sistema svizzero delle assicurazioni sociali	2
2. Il principio dei 3 pilastri	6
3. Situazioni di vita	8
Disoccupazione • Grande invalidità • Pensionamento • Decesso • Invalidità Maternità/Divorzio • Lavorare all'estero – Emigrare Vacanze – Congedo prolungato (sabbatico) • Attività lavorativa indipendente	
4. AVS – Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti	20
Grande invalidità nell'AVS	
5. AI – Assicurazione per l'invalidità	38
Grande invalidità nell'AI	
6. PC – Prestazioni complementari all'AVS e all'AI	48
7. IPG / IMat – Indennità di perdita di guadagno e indennità di maternità	54
8. AD – Assicurazione disoccupazione	58
9. PP – Previdenza professionale	69
10. AMal – Assicurazione malattie	81
Assicurazione d'indennità giornaliera di malattia/Assicurazione di perdita di guadagno	
11. AINF – Assicurazione infortuni	95
Infortuni professionali • Infortuni non professionali • Grande invalidità nell'AINF	
12. AM – Assicurazione militare	105
Grande invalidità nell'AM	
13. AFam – Assegni familiari	111
14. AS – Aiuto sociale	118
15. AV – Aiuto alle vittime di reati	123
16. SF – Sicurezza finanziaria	125
Previdenza volontaria pilastro 3a e 3b	
17. Altri temi – Sicurezza sociale transfrontaliera	130
Elenco dei testi di legge/Indice delle abbreviazioni	132
Indice analitico	134


Il diritto delle assicurazioni sociali è regolato dalla LPGA.

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (**LPGA**)
(stato al 1° gennaio 2012)


Scopo e oggetto

Lo scopo principale della LPGA è quello di coordinare le assicurazioni sociali e di disciplinare il contenzioso nell'ambito delle assicurazioni sociali. Essa definisce i principi e gli istituti del diritto delle assicurazioni sociali, regola la procedura delle assicurazioni sociali e armonizza le diverse prestazioni. Definisce le espressioni utilizzate nelle assicurazioni sociali, quali malattia, infortunio, incapacità al lavoro, incapacità al guadagno, invalidità, datore di lavoro, salariato, lavoratore indipendente, domicilio, rifiuto di prestazioni, riduzioni delle prestazioni ecc.


Assicurazioni sociali toccate dalla LPGA:



La LPGA non trova diretta applicazione nelle seguenti assicurazioni sociali:



Non rientranti nelle assicurazioni sociali:



AVS/AI/IPG

- 20 L'indennità di disoccupazione (ID) è soggetta al versamento dei regolari contributi sociali AVS/AI/IPG. L'AD versa ai lavoratori disoccupati la differenza fra l'IPG e l>ID (eccezione: scuola reclute e servizio d'avanzamento).
L'indennità di maternità dell'IPG ha precedenza sull'AD.

AD

- 66 Il fondo di compensazione AD versa il contributo del datore di lavoro. Niente deduzione AD dall>ID.

AIGM/APG

- 91 L'assicurazione di indennità giornaliera di malattia o l'assicurazione per perdita di guadagno sono su base volontaria.
93 In caso di perdita del posto di lavoro o di disoccupazione, l'assicurato ha il diritto di passare, entro 30 giorni dall'ultimo giorno lavorativo, dall'assicurazione collettiva di indennità giornaliera di malattia del datore di lavoro all'assicurazione individuale.

PP

- La copertura assicurativa contro la morte e l'invalidità rimane in vigore per altri 30 giorni dopo la fine del rapporto di lavoro.
66 Sono assicurate obbligatoriamente tutte le persone disoccupate che percepiscono indennità giornaliera dell'assicurazione disoccupazione e il cui salario non supera l'importo giornaliero di CHF 80.90.
66 Non è possibile esigere l'esenzione dalla previdenza professionale.

AINF

- 97 La copertura assicurativa contro gli infortuni rimane in vigore per altri 30 giorni dopo la fine del rapporto di lavoro.
97 I disoccupati sono assicurati contro gli infortuni professionali dalla Suva.

AFam

- 64 Se il secondo genitore non svolge un'attività lucrativa, all'indennità giornaliera si aggiunge l'importo mancante degli assegni per figli/di formazione.

Diritti

- 64 Indennità giornaliera di disoccupazione senza obblighi di mantenimento: 70 %
64 Indennità giornaliera di disoccupazione con obblighi di mantenimento: 80 %
58 Durata minima di contribuzione: 12 mesi; durata massima di versamento: 2 anni

Doveri

Ricerca di lavoro durante il termine di disdetta
Iscrizione presso l'URC (ev. anche presso il comune di domicilio, a seconda del cantone)
Per adempiere al suo obbligo di ridurre il danno, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia in suo potere per evitare o abbreviare la disoccupazione.

Pensionamento anticipato

L'assicurato non ha diritto all'indennità di disoccupazione in caso di pensionamento anticipato volontario.
Pensionamento anticipato non volontario: diritto all'indennità di disoccupazione.

Altri temi

- 66 Lavoro ridotto
67 Indennità per intemperie
68 Indennità per insolvenza

Basi legali

		Stato	
↓	LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali	01.01.2012
↓	LAVS	Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti	16.07.2012
↓	OAVS	Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti	01.01.2012
↓	WVP	Wegleitung über die Versicherungspflicht in der AVS/AI (in tedesco)	01.04.2012
↓	DSD	Directives sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG (in francese)	01.01.2012
↓	DR	Directives sur les rentes de l'AVS/AI (in francese)	01.01.2012

Panoramica**Obbligo contributivo***Salariati*

Obbligo contributivo dal 1° gennaio dopo il compimento dei 17 anni

	Quota datore	Quota dipendente	Totale
Contributo AVS (senza AI/IPG)	4,2%	4,2%	8,4%
Contributi AVS (= AVS/AI/IPG)	5,15%	5,15%	10,3%

Lavoratori indipendenti

Obbligo contributivo Dal 1° gennaio dopo il compimento dei 17 anni
 Aliquota massima (AVS/AI/IPG) 9,7%

Persone senza attività lucrativa

Obbligo contributivo Dal 1° gennaio dopo il compimento dei 20 anni
 Contributo minimo all'anno (AVS/AI/IPG) CHF 480.–
 Contributo massimo CHF 24 000.–

Se un coniuge paga almeno il doppio del contributo annuo minimo da un'attività lucrativa, l'altro coniuge senza attività lucrativa è assicurato ma esonerato dal versamento di contributi.

Esonero dall'obbligo contributivo

Reddito annuo di poco conto/datore fino a CHF 2 300.–
 (non applicabile per attività in economie domestiche private o culturali;
 in questi casi ogni reddito è soggetto all'obbligo contributivo)
 Reddito annuo beneficiario di una rendita AVS CHF 16 800.–

Prestazioni*Rendite*

Età ordinaria di pensionamento Donne: 64 anni, uomini: 65 anni
 Prelievo anticipato 12 o 24 mesi, riduzione della rendita del 6,8% per ogni anno
 Rinvio 12 a 60 mesi, aggiunta percentuale alla rendita

Rendita di vecchiaia minima completa	CHF 1 170.–
Rendita di vecchiaia massima completa	CHF 2 340.–
Supplemento per vedovanza in aggiunta alla rendita di vecchiaia	20%
Rendita per figli in aggiunta alla rendita di vecchiaia	40% della rendita di vecchiaia
Rendita vedovile	80%
Rendita per orfani	40%
Rendite di coppie sposate: ridotte al 150% della rendita massima AVS	

5.2.2.3 Accrediti per compiti educativi e assistenziali

Accrediti per compiti educativi: reddito fittizio per genitori (con domicilio in Svizzera, dai 21 anni fino all'età di pensionamento). Per ogni figlio 16 accrediti, ma nell'anno in questione solo un accredito se vi è più di un figlio nell'età in questione. Importo: tre volte la rendita di vecchiaia minima completa nell'anno in cui è dovuta la rendita (se nel 2013 = CHF 42 120.–), per i genitori con autorità parentale congiunta un mezzo accredito, per le famiglie monoparentali l'accredito intero. Computo dell'accredito per compiti educativi al momento del calcolo della rendita, niente necessità di notifica, ma bisogna menzionare anche i figli adulti nella richiesta della rendita.

Accrediti per compiti assistenziali: reddito fittizio per persone che forniscono assistenza ai parenti diretti che da un lato hanno una grande invalidità almeno di grado medio e dall'altro sono facilmente reperibili (fino alla fine del 2012 vivono nella stessa economia domestica). Facilmente reperibili significa non più lontano di 30 chilometri o 60 minuti. Computo dell'accredito per compiti assistenziali al momento del calcolo della rendita, ma notifica entro 5 anni, altrimenti il diritto cade in prescrizione. Importo uguale come per l'accredito per compiti educativi.

Esempio di calcolo:

Donna, nubile, nata il 8 maggio 1949, durata completa di contribuzione, 1 figlio

Reddito secondo i conti individuali: CHF 1 380 650.–

Fattore di rivalutazione: 1,236 (sono registrati contributi nel CI dall'età di 21, ossia dal 1970)

Reddito annuo medio	$(1\,380\,650.- \times 1,236) \div 43 = \text{CHF } 39\,686.-$
Accredito per compiti educativi	$(16 \times 14\,040.- \times 3) \div 43 = \text{CHF } 15\,673.-$
Reddito totale	$= \text{CHF } 55\,359.-$
Rendita secondo la scala 44	CHF 1 966.– al mese

5.2.2.4 Fattori legati allo stato civile

Splitting: i redditi delle coppie sposate conseguiti durante gli anni di matrimonio sono divisi per due all'insorgere del secondo evento assicurativo (anche il secondo coniuge riceve una rendita o la persona vedova va in pensione o diventa invalida o la persona invalida va in pensione. In caso di divorzio e su richiesta, lo splitting avviene immediatamente.

Tetto massimo: Nonostante vi sia un diritto alla rendita indipendentemente dallo stato civile, le rendite individuali delle coppie sposate **sono limitate al 150% della rendita singola massima** ai sensi della scala dei contributi determinante (salvo nel caso di scioglimento giudiziale dell'economia domestica). Le rendite dei due coniugi sono ridotte proporzionalmente in base all'importo totale a loro dovuto.

5.2.3 Rendite mensili in caso di durata completa di contribuzione

Rendita di vecchiaia

Per donne dai 64 anni e uomini dai 65 anni:

Rendita per persone singole: minimo CHF 1 170.–/mese massimo CHF 2 340.–/mese

Rendita per coppie sposate: minimo CHF 1 756.–/mese massimo CHF 3 510.–/mese

Una persona vedova beneficiaria di una rendita riceve in aggiunta alla sua rendita un supplemento del 20% (ma in totale non di più della rendita massima completa).

Rendita per figli (40% della rendita di vecchiaia)

Per figli fino al compimento dei 18 anni o, se in formazione, dei 25 anni:

minimo CHF 468.–

massimo CHF 936.–

Adulti (dai 26 anni)										
Cantone – Numero regioni	Regione	Premio	Assicurazione di base		HMO		Medico di famiglia		Altri modelli	
			Con infort.	Senza infort.	Con infort.	Senza infort.	Con infort.	Senza infort.	Con infort.	Senza infort.
AG – 0	0	*	298.90	284.00	267.80	249.10	255.30	237.50	267.10	248.40
		**	178.70	166.20	169.40	157.60	165.00	153.50	165.10	153.50
AI – 0	0	*	258.00	240.00	218.80	204.00	218.80	204.50	227.10	211.30
		**	138.80	129.10	138.80	129.10	138.80	129.10	138.80	129.10
AR – 0	0	*	252.10	234.50	232.80	217.50	226.90	211.10	246.40	229.20
		**	135.60	126.20	150.60	140.10	135.60	126.20	150.60	140.10
BE – 3	1	*	396.90	369.20	344.30	327.00	344.70	320.60	360.20	335.00
		**	268.60	249.80	239.80	227.90	225.00	209.30	253.70	236.00
BL – 2	1	*	354.10	329.40	303.50	282.30	283.30	263.50	314.20	292.30
		**	225.80	210.00	198.40	184.70	190.40	177.10	201.60	187.50
BS – 0	0	*	421.30	391.90	370.60	344.70	370.80	344.90	383.70	356.90
		**	293.00	272.50	265.60	247.10	242.50	225.60	258.90	240.80
FR – 2	1	*	338.80	315.10	307.10	291.70	298.50	277.60	303.20	282.00
		**	210.50	195.80	204.50	194.20	182.20	169.50	192.10	180.50
GE – 0	0	*	386.00	359.00	391.85	371.85	347.40	323.10	390.40	363.10
		**	257.70	239.70	268.15	254.45	219.10	203.80	271.90	252.90
GL – 0	0	*	274.40	260.70	–	–	249.80	233.50	258.80	240.70
		**	159.20	148.60	–	–	146.50	139.20	161.60	151.60
GR – 3	1	*	258.90	240.80	272.50	256.20	258.90	240.80	258.90	240.80
		**	158.80	149.25	174.20	162.10	159.30	150.00	158.80	149.25
JU – 0	0	*	352.80	328.20	365.65	347.05	317.60	295.40	315.00	293.00
		**	224.50	208.80	237.85	225.75	189.70	176.50	201.60	187.50
LU – 3	1	*	303.00	285.60	262.40	245.20	261.00	242.80	270.50	251.60
		**	178.70	166.20	172.10	160.10	165.10	153.60	172.10	160.10
NE – 0	0	*	346.00	321.80	337.10	320.20	311.40	289.70	331.80	308.60
		**	217.70	202.50	234.50	222.70	186.10	173.10	212.40	197.50
NW – 0	0	*	255.60	240.30	219.80	204.40	217.40	202.20	217.40	202.20
		**	136.00	127.90	149.80	140.10	135.30	127.90	140.80	131.00
OW – 0	0	*	264.30	245.80	237.80	221.10	231.50	215.30	231.50	215.30
		**	142.10	132.20	154.90	144.10	142.10	132.20	147.90	137.60
SG – 3	1	*	313.00	291.10	262.20	249.00	274.70	255.50	268.80	250.00
		**	184.70	171.80	171.10	161.10	168.30	156.60	171.10	160.00
SH – 2	1	*	311.00	289.30	296.50	276.00	279.90	260.40	291.30	271.00
		**	182.70	170.00	191.70	178.30	167.30	155.60	186.30	175.10
SO – 0	0	*	313.10	291.20	277.10	257.80	280.90	262.10	265.40	246.90
		**	184.80	171.90	175.30	163.10	168.40	156.70	169.90	158.00
SZ – 0	0	*	267.00	256.30	246.80	229.50	246.80	229.50	256.40	238.50
		**	144.60	138.80	157.00	146.10	151.90	144.30	157.00	146.10
TG – 0	0	*	302.00	283.70	253.20	236.60	269.00	251.40	263.80	245.30
		**	176.70	164.40	164.00	152.60	165.40	153.90	164.00	152.60
TI – 2	1	*	371.00	345.00	308.70	287.10	303.70	282.50	308.70	287.10
		**	242.70	225.70	202.20	188.10	202.20	188.10	199.50	185.50
UR – 0	0	*	264.30	251.10	242.30	225.40	243.10	227.20	249.00	231.60
		**	156.70	145.80	153.30	142.60	145.90	138.60	153.30	142.60
VD – 2	1	*	383.00	356.20	343.20	326.00	332.00	308.80	360.00	334.80
		**	254.70	236.90	236.45	224.35	212.60	197.80	240.50	223.60
VS – 2	1	*	303.90	282.70	–	–	258.40	240.40	264.50	246.00
		**	175.60	163.40	–	–	163.40	152.00	163.40	152.00
ZG – 0	0	*	280.80	266.80	238.50	221.80	249.10	232.80	250.60	233.10
		**	161.70	150.40	156.00	145.10	155.00	145.10	156.00	145.10
ZH – 3	1	*	362.10	336.80	319.60	297.30	307.80	286.30	327.20	304.30
		**	233.80	217.50	214.60	199.60	194.70	181.10	216.10	201.00

AG – 0 = significa che questo cantone ha solo una regione. Altri cantoni hanno al massimo 3 regioni.

* = Premio minimo di tutte le casse malati con la franchigia minima di CHF 300.– per adulti e giovani adulti; franchigia per minorenni CHF 0.–

** = Premio minimo di tutte le casse malati con la franchigia massima di CHF 2500.– per adulti e giovani adulti; franchigia per minorenni CHF 600.–

Franchigie opzionali per adulti e giovani adulti: 300 – 500 – 1000 – 1500 – 2000 – 2500

Franchigie opzionali per minorenni: 0 – 100 – 200 – 300 – 400 – 500 – 600

Abbrev.	Legge	Stato	Denominazione
837.171	*	10.12.02	Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati
837.174	*	01.06.10	Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati
AD			Assicurazione disoccupazione
AELS			Associazione europea di libero scambio
AFam			Assegni familiari
AI			Assicurazione per l'invalidità
AIGM			Assicurazione d'indennità giornaliera di malattia
ALC			Accordo di libera circolazione delle persone (stipulato con l'Unione europea e i suoi Stati membri)
AM			Assicurazione militare
AOMS			Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
APG			Assicurazione per perdita di guadagno
AS			Aiuto sociale
AV			Aiuto alle vittime
AVS			Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CAF			Cassa di compensazioni per assegni familiari
CC	*	01.07.13	Codice civile svizzero
CO	*	28.05.13	Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
Cost.	*	03.03.13	Costituzione federale della Confederazione svizzera
FLFP	*	01.01.11	Legge sul libero passaggio (Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità)
GI			Grande invalidità
HMO			Health Maintenance Organisation (Managed-Care-Organisation)
IPG			Indennità di perdita di guadagno
LADI	*	01.01.13	Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza
LAF	*	01.06.09	Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura
LAFam	*	01.01.13	Legge sugli assegni famigliari
LAI	*	01.01.13	Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità
LAINF	*	01.01.13	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
LAM	*	01.01.13	Legge federale sull'assicurazione militare
LAMal	*	01.07.13	Legge federale sull'assicurazione malattie
LArRa	*	01.01.12	Legge sull'armonizzazione dei registri
LAS	*	01.01.13	Legge federale sull'assistenza (Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno)
LAV	*	01.01.11	Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati
LAVS	*	01.01.13	Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
LCA	*	01.01.11	Legge federale sul contratto d'assicurazione
LFLP	*	01.01.12	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LIPG	*	01.10.12	Legge sulle indennità di perdita di guadagno (Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità)
LPC	*	01.01.13	Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LPGA	*	01.01.12	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
LPP	*	01.01.13	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LUD	*	01.07.13	Legge sull'unione domestica registrata (Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali)